

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 387

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEALDI, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI,  
MAZZUCONI, MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO, NUCCI  
MAURO, ZANFERRARI AMBROSO**

Modifica all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,  
concernente la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non sono necessarie tante parole per dimostrare che alla legge n. 544 del 29 dicembre 1988 devono essere apportate alcune modifiche.

A detta legge, approvata dal Parlamento alla unanimità, in tempi brevissimi, sono mancati i necessari momenti di riflessione, per cui presenta alcuni difetti e carenze che devono essere corretti nello spirito di alta socialità che l'ha ispirata e per evitare inaccettabili sperequazioni.

La maggiorazione sociale prevista dall'articolo 1, non è concessa totalmente o parzialmente quando i redditi del pensionato superano i limiti previsti; concorrono a costituire reddito tutti i cespiti, esclusi quelli dell'assegno per il nucleo familiare ovvero gli assegni familiari.

Sono quindi considerate anche le rendite INAIL, le pensioni di guerra, l'integrazione per gli ex combattenti e l'assegno vitalizio per i Cavalieri di Vittorio Veneto.

Considerare le rendite INAIL, le pensioni di guerra dirette ed indirette, ma soprattutto l'integrazione per gli ex combattenti (390.000 lire annue) e l'assegno vitalizio per i Cavalieri di Vittorio Veneto (150.000 lire annue) determina una evidente ingiustizia a danno degli ex combattenti privi di reddito.

Infatti, quanto è stato riconosciuto a favore degli ex combattenti, viene detratto dalla maggiorazione sociale e quindi viene annullato il beneficio.

Considerando quanto sopra esposto, si propone quindi la modifica alla legge n. 544 del 29 dicembre 1988.

La modifica proposta non crea maggiori oneri poiché nel momento in cui si sono valutate le esigenze finanziarie sia per la maggiorazione sociale che per l'integrazione degli ex combattenti, si è prevista una sufficiente copertura per entrambi i benefici.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, e successive modificazioni, l'integrazione disposta dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, come modificata dall'articolo 1 della legge 16 marzo 1987, n. 114, e dall'articolo 6 della presente legge, le pensioni di guerra dirette ed indirette e le rendite INAIL ».